



Città di Nichelino
Provincia di Torino



IL SOVRAINDEBITAMENTO

Cosa stabilisce la legge?

La legge 27 gennaio 2012, n. 3 (e successive modifiche) introduce, per la prima volta nell'ordinamento italiano, una procedura di esdebitazione destinata a coloro che non possono accedere alle procedure concorsuali previste dalla legge fallimentare.

Cosa si intende per sovraindebitamento?

Il sovraindebitamento identifica una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio liquidabile per farvi fronte che determina:

- la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni
ovvero
- la definitiva incapacità di adempierle regolarmente

Chi può farvi ricorso?

Il soggetto sovraindebitato non assoggettabile a procedure concorsuali e nello specifico:

- Consumatore (=debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta)
- Imprenditori commerciali che non sono in possesso dei requisiti previsti dall'art. 1 L.F.
- Imprenditori cessati da oltre un anno
- Imprenditori agricoli
- Enti privati non commerciali
- Start-up innovative
- Professionisti, Associazioni professionali e Società tra professionisti
- Lavoratori autonomi

E ancora:

- ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE ex art. 14 e ss. c.c.;
- FONDAZIONI RICONOSCIUTE ex art. 14 e ss. c.c.;
- ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE ex art. 36 e ss.c.c.;
- COMITATI ex art. 39 e ss.c.c.;
- ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO ex legge n. 226/1991;
- ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE ex legge n. 383/2000;
- ORGANIZZAZIONI NON GOVERNATIVE ex art. 28 legge n. 287/1991 ed ex legge n. 383/2000;
- ASSOCIAZIONI SPORTIVE dilettantistiche ex legge n. 398/1991;
- ENTI LIRICI ex d.lgs. 367/1996;
- ONLUS ex d.lgs. n. 460/1997;
- CENTRI DI FORMAZIONE professionali ex legge n. 845/1978;
- ISTITUTI DI PATRONATO ex legge n. 152/2001 e d.p.r. n. 1017/1986;
- IMPRESE SOCIALI di cui al d.lgs. n. 155 del 24 marzo 2006.

Cosa può fare il soggetto sovraindebitato?

- Può concludere con i creditori un accordo di composizione della crisi
- Può concludere con i creditori un piano del consumatore
- Può accedere alla liquidazione del patrimonio, non formulando alcuna proposta ai creditori, ma mettendo a loro disposizione il proprio patrimonio personale

Gli Organismi di Composizione della Crisi

Il debitore che ha necessità di essere assistito in una delle procedure disciplinate dalla legge 3/2012 deve rivolgersi agli Organismi di Composizione della Crisi da sovraindebitamento (O.C.C.), costituiti da soggetti aventi i requisiti di indipendenza, professionalità e terzietà che abbiano una vasta e ampia conoscenza della materia e operino con la diligenza richiesta dal proprio incarico.

Il registro degli O.C.C. è tenuto dal Ministero della Giustizia presso il Dipartimento per gli Affari di Giustizia ed è visualizzabile sul sito internet del Ministero della Giustizia: https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_3_14_1.page# (Home → Come fare per → Elenchi e Registri → Organismi composizione crisi da sovraindebitamento).

Modalità di accesso alla procedura presso l'OCC Nichelino

- Per avviare una delle procedure il debitore deve:
 - **trasmettere** direttamente all'Organismo OCC NICHELINO, al seguente indirizzo E-mail: OCC@comune.nichelino.to.it, il modulo debitamente compilato "**OCC Nichelino istanza prima consulenza**", presente sul sito internet del Comune di Nichelino: www.comune.nichelino.to.it (I Servizi del Comune → Sportelli di Pubblica Utilità → Sportello OCC – Organismo di Composizione della Crisi per casi di sovraindebitamento);
 - a seguito di un'attenta disamina sulla fattibilità della pratica, il debitore verrà contatto al fine di **concordare un colloquio gratuito on-line della durata di circa 30 minuti** con il Referente dell'Organismo;
 - successivamente al colloquio, in caso di esito positivo dello stesso, il debitore, per poter accedere alla procedura di sovraindebitamento, dovrà preventivamente sottoscrivere con l'OCC Nichelino un apposito **contratto di conferimento di incarico di composizione della crisi da sovraindebitamento** ed effettuare, in favore del Comune di Nichelino, il pagamento di un acconto iniziale, il cui importo, in ogni caso non inferiore ad Euro 600,00 (oltre all'anticipazione di Euro 125,00 a titolo di spese vive di contributo unificato – E. 98,00 – e marca da bollo – E. 27,00 – per l'accesso alle banche dati), verrà concordato direttamente con il Referente, tenuto conto dei seguenti parametri di riferimento:
 - debitore privato consumatore oppure partita IVA/impresa;
 - nomina del solo Gestore della Crisi oppure anche di un Consulente/Advisor del debitore;
 - ammontare dell'esposizione debitoria e dell'attivo da mettere a disposizione della procedura;
 - piano/accordo individuale oppure familiare /complessità della pratica;
 - gli acconti successivi e il saldo verranno concordati direttamente con il Gestore della Crisi (ed eventuale Consulente/Advisor) che istruirà la procedura e saranno calcolati all'esito dell'accertamento dell'esatto ammontare dei debiti e dell'attivo patrimoniale da conferire in procedura.

A chi rivolgersi

Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento Nichelino (OCC Nichelino)

Tel. 011/6819258 – E-mail: OCC@comune.nichelino.to.it
Comune di Nichelino Piazza G. di Vittorio, 1 – 10042 Nichelino (TO)
Sito istituzionale: www.comune.nichelino.to.it

N.B. Il servizio è rivolto a tutti i residenti e/o imprese che hanno sede
nel Circondario del Tribunale di Torino